

STATUTO

L'ORA DEL BRADIPO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVIGO RO VIA BRAMANTE 7

Numero REA: RO - 141921

Codice fiscale: 01275080297

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ammonta ad Euro 1.000,00 circa.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho let-	
	to ai comparenti i quali lo dichiarano in tutto con-	
	forme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono;	
	dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me diret-	
	ta, in due fogli usobollo dei quali occupa sei intere	
	facciate e righe otto.	
	F.to Areggi Tullio	
	F.to Anna Maria Rinolfi	
	F.to Meggiorin Maria Grazia	
	F.to Annalisa Guadagno	
	F.to Fabrizio Montin	
	F.to Bianca Maria Gossi	
	F.to Ivan Ragni	
	F.to Milani Simona	
	F.to Meggiorin Anna Paola	
	F.to Giarola Erika	
	F.to Sergio Viscardini Notaio L.S.	
		
	Allegato "A" al rep. n. 119.308/28.839	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede	

	nel Comune di Rovigo la Società cooperativa denominata	
	"L'ORA DEL BRADIPO Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Or-	
	gano amministrativo, sedi secondarie, succursali, a-	
	genzie e rappresentanze anche altrove.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla coo-	
	perazione, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solida-	
	ristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, in-	
	dustriali, commerciali o di servizi finalizzate	

	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di	
	cui all'art. 4 della legge 381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei	
	servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con	
	quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggia-	
	ti.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secon-	
	do il principio della mutualità senza fini di specula-	
	zione privata ed ha anche per scopo quello di otte-	
	nere tramite la gestione in forma associata continuità	
	di occupazione lavorativa e le migliori condizioni e-	
	conomiche, sociali e professionali per i soci lavora-	
	tori .	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore sta-	
	bilisce successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata, para subordinata o autonoma o in qual-	
	siasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-	
	gente, compreso il rapporto di associazione in parte-	
	cipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale.	

	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come sopra de-	
	finito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, la Cooperativa ha come og-	
	getto:	
	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione	
	con enti pubblici e privati in genere, le seguenti at-	
	tività socio sanitarie e/o educative:	
	• gestione di Centri Residenziali per minori, adulti e	
	anziani	
	• gestione di Centri Semi residenziali (CEOD, CER,	
	ecc...) per minori e adulti anche disabili	
	• gestione di Centri di Accoglienza per singoli e/o	
	famiglie in situazione di disagio	
	• gestione di centri di accoglienza temporanea, anche	
	per immigrati	
	• gestione di Centri di aggregazione per minori e a-	
	dulti in situazione di disagio	
	• gestione di Centri di inserimento lavorativo e/o so-	
	cio-lavorativo anche per disabili	
	• gestione di Attività Informatica e Centri e/o Labo-	
	ratori Multimediali	
	• gestione di Attività di Formazione e Orientamento	
	Professionale, anche per persone in situazione di	
	svantaggio e/o disagio	

	• gestione di Segretariato Sociale	
	• assistenza domiciliare	
	• centri per mediazione e scambio culturale	
	• attività di promozione e tutela per la salute e il	
	benessere della persona, della famiglia e della comu-	
	nità	
	attività terapeutiche e riabilitative	
	B) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio	
	o per conto terzi attività di:	
	• assemblaggio di materiale vario	
	• costituzione e gestione della Banca del Tempo	
	• costituzione di un'agenzia di lavoro, anche interi-	
	nale, per soggetti svantaggiati	
	• costituzione e gestione di Attività Informatica e	
	Laboratori Multimediali	
	• legatoria, anche di restauro, fotocopiatrice, copi-	
	steria, stampa e affini	
	• servizio di gestione del verde e affini	
	• servizio di pulizie, e affini	
	• servizio legato alla gestione e collaborazione nelle	
	mense,	
	• servizio legato alla gestione di personale ausilia-	
	rio o di sorveglianza (es. parcheggi, cimiteri, ecc...)	
	• servizio legato alla manutenzione di automezzi, au-	
	sili, piccole attrezzature, ecc...	

	• attività di trasporto di persone di persone svantagiate, anche con mezzi adattati	
	• attività di noleggio di mezzi di spostamento, anche adattati	
	• attività di produzione proprie e semilavorati e di vendita della stessa e/o di piccola oggettistica in genere	
	• attività di call center anche polifunzionali	
	• gestione di U.R.P. in organismi pubblici e privati	
	• attività, e collaborazione ad esperienze, di telelavoro	
	• gestione di attività turistiche, agriturismo e centri per incontri e convegni	
	• attività di promozione e tutela per la salute e il benessere della persona, della famiglia e della comunità	
	• creazione e gestione di punti/centri di ricovero e pensionato degli animali	
	Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richie-	

	dere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE,	
	dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o orga-	
	nismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative e ad altre leggi europee, nazio-	
	nali e regionali in materia ; potrà, inoltre, emette-	
	re obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assu-	
	mere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabi-	
	le investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finaliz-	
	zati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività so-	
	no definite con apposito Regolamento approvato dal-	
	l'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	

	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed e-	
	ducativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa e	
	svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali e che siano in possesso dei	
	seguenti requisiti:	
	· preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da	
	svolgere;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al la-	
	voro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono parteci-	
	pare direttamente ai lavori della cooperativa e svol-	
	gere la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali e che siano in possesso dei se-	
	guenti requisiti:	
	· preparazione teorica e pratica nonché capacità ed e-	
	sperienza professionale atta alle mansioni da svolgere	
	anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al la-	
	voro dei soggetti svantaggiati;	

	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge	
	381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	Possono altresì esser soci le persone giuridiche pub-	
	bliche o private nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comun-	
	que costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci lavoratori coloro che eserci-	
	tano in proprio imprese identiche od affini, o parte-	
	cipano a società che, secondo la valutazione dell'Or-	
	gano amministrativo, si trovino, per l'attività svol-	
	ta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tec-	
	nici e amministrativi nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della società.	
	Possono esservi anche soci sovventori, i cui diritti	
	sia amministrativi che patrimoniali e i cui rapporti	
	con la cooperativa saranno regolati dalle norme legi-	
	slative vigenti.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale	
	di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3	
	del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono di-	
	sciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi so-	
	lo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti	
	di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano	
	completare la loro formazione o valutare in modo gra-	
	duale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in appo-	
	sito regolamento in funzione della natura e della du-	
	rata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non posso-	
	no essere eletti nell'Organo amministrativo della Coo-	
	perativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10	

	del presente statuto, il socio appartenente alla cate-	
	goria speciale può recedere in qualsiasi momento, sal-	
	vo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavvi-	
	so di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutuali-	
	stico, allo scadere del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio apparte-	
	nente alla speciale categoria, oltre a quelle indivi-	
	duate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione	
	con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o	
	comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei ri-	
	sultati raggiunti nel periodo di formazione svolto,	
	con conseguente inopportunità del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appar-	
	tenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza	
	del periodo di formazione(o inserimento) fissato al	
	momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale non abbia esercita-	
	to il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	

	casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere	
	dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del	
	presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio coope-	
	ratore deve essere comunicato all'interessato e anno-	
	tato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei	
	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per	
	quanto non previsto nel presente titolo, si applicano	
	le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, del-	
	la condizione professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a	
	cui si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscri-	
	vere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore al limite minimo e massimo fissato dalla	
	legge;	

	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente statuto e di attenersi alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazio-	
	ne della clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 e	
	seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche , oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) re-	
	lativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha auto-	
	rizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 5 , delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti	
	con lo scopo mutualistico e l'attività economica svol-	
	ta .	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo ammini-	
	strativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motiva-	

	re la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati .	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, en-	
	tro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comuni-	
	cazione del diniego , chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio,	
	o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci .	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissa-	
	ti dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'As-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta dell'Organo amministrativo ;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla Società. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 34 e seguenti.	

	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio succes-	
	sivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbli-	
	gazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai	
	regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	

	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei	
	soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo ammi-	
	nistrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamen-	
	to del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concor-	
	renza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizza-	
	zione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi	
	degli artt. 34 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministra-	
	tivo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed e-	
	sclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito	

	ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo	
	su tali materie sono demandate alla decisione del Col-	
	legio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e seguenti	
	del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promos-	
	sa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Coo-	
	perativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, even-	
	tualmente rivalutate a norma del successivo art. 18,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-	
	porto effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	

	delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al pre-	
	cedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea do-	
	cumentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 me-	
	si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione al-	
	la Società subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'Organo amministra-	
	tivo che ne accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutua-	
	listico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Società consenta la	
	divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento	
	con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	

	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liqui-	
	dazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimbor-	
	so, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto en-	
	tro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con de-	
	liberazione dell'Organo amministrativo alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11,	
	lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al ri-	
	sarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove pre-	
	viste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	

	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è forma-	
	to dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferio-	
	re né superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli	
	utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclu-	
	si ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del precedente	

	art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni	
	dei soci e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ri-	
	partite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso	
	la Società senza l'autorizzazione dell'Organo ammini-	
	strativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione all'Organo am-	
	ministrativo con lettera raccomandata, fornendo le in-	
	dicazioni relative al potenziale acquirente previste	
	nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e	
	accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua	
	responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazio-	
	ni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la Società deve iscrivere	

	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consoli-	
	dato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, se-	
	gnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota in-	
	tegrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	

	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto eco-	
	nomico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	provvede alla destinazione del ristorno che potrà es-	
	sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	· erogazione diretta;	
	· aumento del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà,	

	in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dal presente atto costitutivo,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro appro-	
	vazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione de-	
	gli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	c) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale de-	
	terminato nell'atto costitutivo o una rilevante modi-	

	ficazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere	
	sono adottate mediante deliberazione assembleare, nel-	
	le forme di cui al successivo art. 22.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere	
	a) e b) possono anche essere adottate con le modalità	
	di cui al successivo art. 21.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consenso espresso	
	per iscritto)	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi i-	
	potesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	assembleare e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione ai sensi del precedente articolo	
	20. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun	
	socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento	
	oggetto della proposta di decisione, del quale il so-	
	cio consenziente dichiara di essere sufficientemente	
	informato.	
	I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mez-	
	zo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento e devono pervenire alla società entro dieci	
	giorni dal ricevimento della prima comunicazione.	
	L'Organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i	

	soci, a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci, se no-	
	minati, indicando:	
	· i soci favorevoli, contrari o astenuti;	
	· la data in cui si è formata la decisione, che	
	coincide con la scadenza del termine fissato nella	
	proposta;	
	· eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richie-	
	sto dagli stessi soci.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da	
	almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti l'espres-	
	sione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche	
	essere redatti e spediti su supporto informatico, cor-	
	redato di firma digitale.	
	Art. 22 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere	
	c), d) ed e) del precedente art. 20 e in tutti gli al-	

	tri casi espressamente previsti dalla legge o dal pre-	
	sente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono u-	
	no o più Amministratori o un numero di soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi me-	
	diante lettera semplice, inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luo-	
	go, la data e l'ora della prima e della eventuale se-	
	conda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad	
	essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppo-	
	ne alla trattazione degli argomenti.	
	Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non	
	partecipano personalmente all'Assemblea, devono rila-	
	sciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli	
	atti della società, nella quale dichiarano di essere	
	stati informati della riunione.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione del-	
	l'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per ac-	
	clamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualun-	
	que sia l'ammontare della sua partecipazione	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interve-	
	nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	

	da un altro socio avente diritto al voto e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di	
	un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresen-	
	tare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti en-	
	tro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente,	
	ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Amministratore Unico o	
	da un Consiglio di Amministrazione, composto da un nu-	
	mero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed i cui com-	
	ponenti possono operare con metodo collegiale;	

	La nomina dei componenti dell'Organo amministrativo	
	competete alla decisione dei soci.	
	L'Amministratore Unico o componenti il Consiglio di	
	amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Il/I componente/i dell'Organo amministrativo durano in	
	carica per il periodo fissato all'atto della nomina.	
	In mancanza di fissazione di un termine, essi durano	
	in carica fino a revoca o a dimissioni.	
	La revoca può essere deliberata, anche in assenza di	
	giusta causa, sia se il componente dell'Organo ammini-	
	strativo venga nominato a tempo indeterminato sia se	
	esso venga nominato a tempo determinato. In caso di	
	revoca, nulla è dovuto al componente dell'Organo ammi-	
	nistrativo revocato a titolo di risarcimento del danno	
	eventualmente causato dalla mancanza della giusta cau-	
	sa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico	
	di amministrazione della cooperativa come accettazione	
	di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al ri-	
	sarcimento del danno.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice presidente.	
	Art. 28 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	

	per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati all'Assemblea dalla legge.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo ammi-	
	nistrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano in-	
	formati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deli-	
	berare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lette-	
	ra, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni pri-	
	ma dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-	
	gramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministra-	
	tori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-	

	berazione approvata dal Collegio sindacale , se nomi-	
	nato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice ci-	
	vile, purché la maggioranza resti costituita da Ammi-	
	nistratori nominati dalla decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori no-	
	minati dalla decisione dei soci, quelli rimasti in ca-	
	rica devono ricorrere alla decisione dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Ammini-	
	stratore unico o il Consiglio di Amministrazione è te-	
	nuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	del Collegio sindacale se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori investiti di par-	
	ticolari cariche.	
	Art. 32 (Presidente e rappresentanza)	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di	
	ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-	
	ratoria quietanza.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procu-	
	ratori nelle liti attive e passive riguardanti la so-	
	cietà davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-	
	nistrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione	
	può delegare propri poteri al Vice-presidente o ad al-	
	tri membri del Consiglio. La delega, in ogni caso, de-	
	ve essere menzionata, nel libro dei verbali del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente, tut-	
	te le mansioni spettano al Vice Presidente.	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato con decisione dei soci,	
	si compone di tre membri effettivi, eletti dalla deci-	
	sione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sin-	
	daci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con	

	decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dal-	
	la decisione dei soci all'atto della nomina, per l'in-	
	tero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale ove nominato, esercita anche il	
	controllo contabile, nel caso in cui quest'ultimo sia	
	obbligatorio per legge, ed è quindi integralmente com-	
	posto da revisori contabili iscritti nel Registro i-	
	stituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali se-	
	condo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nomi-	
	nati con le modalità di cui al successivo art. 35,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra	
	soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponi-	
	bili, anche quando sia oggetto di controversia la qua-	
	lità di socio;	

	b) le controversie relative alla validità delle deli-	
	berazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è e-	
	stesa a tutte le categorie di soci, anche non coopera-	
	tori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Coopera-	
	tiva da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquida-	
	tore è accompagnata dalla espressa adesione alla clau-	
	sola di cui al comma precedente.	
	Art. 35 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad •	
	15.000,00. Ai fini della determinazione del valore	
	della controversia si tiene conto della domanda di ar-	
	bitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presi-	
	dente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la	
	sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rap-	
	porti tra soci è comunicata alla Società, fermo re-	

	stando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano	
	alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'ap-	
	posita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione del-	
	la procedura.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa	
	di esclusione, la mancata esecuzione della decisione	
	definitiva della controversia deferita agli Arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando	
	incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti	
	della Società o quando lasci presumere il venir meno	
	della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	· a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma	
	del precedente art. 18, lett. c);	
	· al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamen-	
	ti interni, richiamati dal presente statuto ovvero	
	dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni	
	per meglio disciplinare il funzionamento della coope-	
	rativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sotto-	
	posti all'approvazione dell'assemblea con le maggio-	
	ranze previste dal precedente art. 24.	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutua-	
	lità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c. ,	
	la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà	

	distribuire dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finan-	
	ziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massi-	
	mo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire	
	riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere,	
	in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-	
	operazione.	
	Gli amministratori documenteranno la condizione di	
	prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota inte-	
	grativa al bilancio, evidenziando contabilmente i pa-	
	rametri di cui all'art. 2513 c.c.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio	
	residuo e di devoluzione di una quota degli utili an-	
	nuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devo-	
	no essere di fatto osservati.	
	Art. 41 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono	

41 di 41